

OGGETTO: determinazione dell'ammontare dell'indennità del Presidente dell'Agenzia e del gettone di presenza dei Consiglieri d'amministrazione [proposta all'Assemblea]

A relazione della Presidente

Premesso che,

Il comma 2 quater dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n.1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), stabiliva che "Per i membri del consorzio di cui al comma 2 [l'Agenzia della mobilità piemontese], incluso l'eventuale consiglio di amministrazione, non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva.

Con l'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 16 dicembre 2020 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie) il comma 2 quater dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n.1 è stato sostituito come segue "*L'Assemblea del consorzio, tenuto conto della particolare complessità dell'ente, determina l'ammontare dell'indennità del Presidente dell'Agenzia e del gettone di presenza dei rimanenti consiglieri d'amministrazione, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2 (Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale)*".

L'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2 stabilisce al comma 1, lett. a) e b) i seguenti limiti:

a) il trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del Presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi non può, in nessun caso, superare il 50 per cento, elevabile al 70 per cento per le società di particolare complessità, della indennità di carica spettante al Presidente della Giunta regionale;

b) la retribuzione dei rimanenti componenti il consiglio di amministrazione, anche se investiti di particolare cariche, consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non possono, in ogni caso, superare l'importo unitario di 300,00 euro. Tale importo è soggetto ad aggiornamento, da parte della Giunta regionale, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

L'indennità di carica del presidente della Giunta regionale è definita 5.000,00 lordi mensili dall'articolo 1.1 della legge regionale Legge regionale n. 10 del 13 ottobre 1972, così come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 27 dicembre 2012.

Considerata la particolare complessità dell'Agenzia della mobilità piemontese, riconosciuta dal citato art. 7 della L.R. 30/2020, l'indennità del Presidente dell'Agenzia della mobilità piemontese è determinabile sino ad un massimo del 70% dell'indennità di carica del presidente

della Giunta regionale ovvero in € 3.500,00 lordi mensili.

L'articolo 5, comma 2 secondo periodo dello Statuto prevede che *“Per i componenti del Consiglio di Amministrazione non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva”*; con riferimento ai consiglieri d'amministrazione diversi dalla Presidente, tale disposizione deve ora leggersi in coordinamento con la citata novella legislativa che dispone che l'Assemblea dell'Agenzia determini l'ammontare del gettone di presenza dei rimanenti Consiglieri d'amministrazione (diversi da Presidente).

In relazione a quanto sopra,

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Agenzia ed in particolare l'art. 6, comma 4 in ordine alla competenza dell'Assemblea a determinare gli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione ove consentito dalla legge;

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. L.gs 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale. Ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

propone all'Assemblea:

1. di definire, a decorrere dal 1 gennaio 2021,
 - a) in 3.500,00 lordi mensili, l'indennità della Presidente dell'Agenzia della mobilità piemontese;
 - b) in € 300,00 lordi, il gettone di presenza dei componenti il Consiglio d'amministrazione, diversi dalla Presidente, per ciascuna seduta del Consiglio d'amministrazione, in sede deliberante;
2. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre i necessari atti affinché siano stanziati e impegnati nel bilancio pluriennale dell'Agenzia le risorse necessarie al finanziamento degli emolumenti di cui al precedente numero 1, lett. a) e b);
3. di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 31/12/2020

N. 4 dell'ordine del giorno

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4[^] comma – del D. L.gvo 267/2000 e ss mm.ii.

Parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, co.1 del TUEL.

Il Direttore generale.

Ing. Cesare Paonessa